



DELIBERA N. 449/20/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA ANTENNA
BENEVENTO INTERNATIONAL S.R.L. PER LA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 3 DELLA DELIBERA N. 397/13/CONS DEL 25 GIUGNO
2013 RECANTE "INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA" E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DI CUI AL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 7/20/SIR**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "*Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai s.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 16 luglio 2012, n. 103 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante “*Informativa Economica di Sistema*”, come, da ultimo, modificata dalla delibera n. 147/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare*

le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e CO.RE.COM. n. 7/20/SIR del 12 giugno 2020;

VISTA la comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 9 luglio 2020 dalla società Antenna Benevento International s.r.l.;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Deduzioni della società

Con nota trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 9 luglio 2020 la società Antenna Benevento International s.r.l. ha dichiarato che l'omesso invio dei dati relativi all'Informativa Economica di Sistema per l'anno 2019 è stato dovuto ad una mera dimenticanza causata dal *“momento difficilissimo che l'emittente sta attraversando”*. La Società ha fatto, altresì, presente di aver sempre ottemperato all'obbligo di trasmettere l'Informativa Economica di Sistema e di aver inviato, seppur in ritardo – in data 2 luglio 2020 –, anche quella relativa al 2019, allegando la documentazione relativa al modello IES 2019 e alla ricevuta di trasmissione della PEC. Da ultimo, la Antenna Benevento International s.r.l. ha evidenziato di versare in una difficile condizione economica.

2. Valutazioni dell'Autorità

Le dichiarazioni formulate dalla società Antenna Benevento International s.r.l. confermano la violazione dell'art. 3 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i. per il mancato invio, nei termini previsti dalla citata delibera, dell'Informativa Economica di Sistema da parte della stessa Società, come rilevato nell'atto di contestazione n. 7/20/SIR. L'Informativa Economica di Sistema 2019, relativa all'esercizio finanziario 2018, doveva essere, infatti, trasmessa dal 1° giugno al 31 luglio 2019, mentre la società Antenna Benevento International s.r.l. ha provveduto ad effettuare tale adempimento soltanto in data 2 luglio 2020 a seguito della notifica dell'atto di contestazione.

L'analisi del conto economico dell'ultimo bilancio abbreviato d'esercizio depositato dalla Società presso la Camera di Commercio - al 31 dicembre 2018 – conferma lo stato di difficoltà economica della predetta Società.

CONSIDERATO, altresì, che la società Antenna Benevento International s.r.l. non ha ritenuto avvalersi della facoltà di obblare, non avendo provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO di poter determinare a carico della Antenna Benevento International s.r.l. la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale, alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione prevista dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il mancato invio della prescritta Informativa Economica di Sistema ha determinato il mancato aggiornamento dei dati economici relativi all'attività svolta dall'operatore;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta Società non ha provveduto a segnalare al Servizio Economico Statistico difficoltà tecniche o amministrative nel reperimento dei dati; va osservato, altresì, che la predetta Società ha comunque inviato, seppur tardivamente in data 2 luglio 2020, l'Informativa Economica di Sistema 2019, relativa all'esercizio finanziario 2018;
- con riferimento alla personalità dell'agente, va osservato che la predetta Società non è stata sanzionata per la medesima violazione negli ultimi tre anni;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che, dall'analisi del conto economico dell'ultimo bilancio abbreviato d'esercizio depositato dalla Società presso la Camera di Commercio - al 31 dicembre 2018 - estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, risultano ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad euro 55.291,00 e una perdita d'esercizio pari ad euro 34.535,00;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



ORDINA

alla società Antenna Benevento International s.r.l. - c.f. 01197430620 - con sede legale in Benevento (BN), Via Zona Industriale Pezzapiana SNC, c.a.p. 82100, di pagare la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l'obbligo di trasmettere l'Informativa Economica di Sistema 2019, relativa all'esercizio finanziario 2018, previsto dall'articolo 3 della delibera n. 397/13/CONS e successive modificazioni;

DIFFIDA

la Società a non proseguire nella violazione dell'articolo 3 della delibera n. 397/13/CONS e successive modificazioni;

INGIUNGE

alla Antenna Benevento International s.r.l. di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo n. 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 449/20/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 449/20/CONS".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone